

30 settembre 2006 0:00

Eutanasia. Il caso Welby e il diritto italiano

di [Claudia Moretti](#)



Del dibattito sull'eutanasia che la lettera di Piergiorgio Welby al capo dello Stato ha giustamente suscitato, vorremmo tentare di approfondire alcune questioni giuridiche che possono aiutare a districare o anche solo riflettere sul difficile e spesso incompreso groviglio dei rapporti fra l'eutanasia e testamento biologico.

1. Il caso Welby, in punto di diritto, non ha a che fare ne' con il testamento biologico, ne' con la liberta' di scelta terapeutica. Infatti, **Welby e' capace di intendere e di volere** e in quanto tale la legge protegge il suo diritto -almeno in teoria- di decidere quando rifiutare qualsiasi intervento esterno sulla propria persona.
2. Welby potrebbe o potra' *legittimamente*, finche' potra' comunicarlo, *chiedere che le macchine che lo tengono in vita gli siano tolte integralmente rifiutando il proprio consenso al trattamento terapeutico cosi' come alla somministrazione di cibo e acqua*. Al contrario di Luana Englaro o di Terry Schiavo.
3. Chiunque negasse questa possibilita' a Welby negherebbe l'evidenza della norma di diritto positivo che vieta ogni -senza distinzione alcuna- trattamento sanitario, o ogni intervento sulla persona che non lo consente. Chiunque disattendesse le sue volonta' in merito, continuando a somministrare cibo e acqua senza la sua autorizzazione, sia medico o familiare, sarebbe penalmente punibile per lesioni gravissime volontarie e, a nostro avviso, di trattamento disumano secondo l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
4. Se Welby chiedesse di esser lasciato morire di fame e di sete, ne avrebbe e ne avra' il diritto indiscusso e inalienabile. Non trovano alcun spazio "il pericolo di morte", "lo stato di necessita'" o la "indisponibilita' della vita", istituti giuridici inapplicabili nel caso e che assolvono tutt'altra funzione nel nostro diritto positivo.
5. Ogni diversa interpretazione che ne sia stata fatta in passato da chicchessia, argomentando con "dovere-diritto di cura del medico", "dovere sociale di vivere" o quant'altro non corrisponde in alcun modo alla normativa attuale e allo stato della giurisprudenza sul consenso informato, e sarebbe incostituzionale (Art. 13 e 32 della Costituzione).

Cosa chiede dunque Welby "giuridicamente", per se stesso e per tutti noi italiani? Chiede che "la morte per abbandono terapeutico" a cui ha diritto, si trasformi nel diritto all'"aiuto alla dolce morte", vietata dal codice penale come omicidio del consenziente. **In sostanza chiede una diversa modalita' di esercizio di un suo diritto fondamentale che, se negata, lo costringerebbe ad una morte lenta e prolungata.** Chiede il superamento della ipocrita distinzione fra eutanasia attiva e passiva (quest'ultima consentita, almeno sulla carta, ai soggetti capaci di intendere e volere).

Sta chiedendo una cosa irragionevole? Contraria al senso di umana compassione o anche solo al buon senso? Su questo ci auguriamo verta il futuro dibattito sull'eutanasia, auspicato anche dal Presidente della Repubblica.